

vestibolo e ciò sia perchè la riduzione del cortile, che ne risulterebbe, renderebbe impossibile la vista della parte interna dell'edificio, sia perchè gli elementi architettonici che si vorrebbero introdurre con tale costruzione non sarebbero compatibili col carattere del monumento;

Esprime, infine, il voto che la nuova facciata della sala del pubblico sul cortile, nonché quella in luogo dell'ex farmacia della Carità, siano sottoposti, come la legge prescrive, all'approvazione ministeriale;

Quanto infine agli altri voti formulati dalla Commissione provinciale in merito alla ricostituzione del maggiore ingresso del Palazzo, non può pronuciarsi per assoluta mancanza di elementi.

Palazzo di Venezia a Roma. — La Sezione, esaminate sul posto le varie questioni attinenti ai lavori di restauro in corso a Palazzo Venezia;

Esprime il seguente parere:

1°) Per quanto riguarda i pavimenti delle sale minori, ritiene che possa approvarsi il disegno, a firma M. L. Estevan, adottando, nell'esecuzione, mattonelle piane, di tipo Cafaggiolo.

2°) Per i pavimenti delle sale maggiori, riferendosi al voto precedentemente formulato dal Consiglio Superiore, favorevole alla messa in opera, in dette sale, di qualche mosaico romano, raccomanda vivamente al Ministero di provvedere perchè sia reso possibile al Soprintendente ai musei e alle gallerie in Roma, prof. Hermanin, di esaminare il mosaico romano esistente in una sala del Ministero delle Finanze.

3°) Per quanto si riferisce ai soffitti crede che possa approvarsi che le parti ornamentali siano eseguite in gesso armato, secondo il campione presentato al Consiglio.

4°) Preso infine in esame il saggio di restauro delle decorazioni parietali della sala Regia, eseguito dal restauratore De Pray, ritiene che esso possa essere pienamente approvato.

NOTIZIE.

ASSISI. - Basilica di S. Chiara. — La Soprintendenza alle Gallerie dell'Umbria ha provveduto al consolidamento e al restauro di due grandi tavole della seconda metà del secolo XIII che compongono, insieme a una monumentale croce coeva, un gruppo di singolare interesse per la pittura duecentesca. Una delle due ancone rappresenta la Vergine col Bam-

bino; l'altra datata 1284, e ancor più notevole dal lato iconografico, S. Chiara e otto episodi della sua vita. Essendo state ridipinte ambedue le tavole nel seicento, si tentò di scoprire nel restauro la tempera antica, e si ottennero ottimi risultati per opera del restauratore signor Domenico Brizi che eseguì il lavoro per la somma complessiva di L. 1400.

GUALDO TADINO. - Pinacoteca Comunale. — In occasione del riordinamento nei nuovi locali, del quale si parlerà di proposito nella Cronaca, furono compiuti alcuni urgenti restauri dal prof. Giustino Cristofani, per la somma di L. 500, ai seguenti quadri: una tavola della fine del trecento con cinque fatti della vita di Cristo; un trittico di Antonio da Fabriano con S. Anna e la Vergine fra S. Giocchino e S. Giuseppe; una Madonna col Bambino, bizantina, dei primi del cinquecento; una tavola veneziana dello stesso tempo rappresentante la Vergine e il Bambino fra due Santi a mezzo busto; due piccoli stendardi con S. Agostino e S. Caterina di scuola eugubina della seconda metà del sec. XVI.

PASSIGNANO (Perugia). - Chiesa di San Vito. — La tavola della maniera del Pinturicchio rappresentante il Crocifisso fra quattro Santi, ridotta in condizioni di abbandono e di rovina, è stata consolidata e riparata dal professor Giustino Cristofani, per la somma di L. 400.

PERUGIA. - Galleria Nazionale dell'Umbria. — In seguito al passaggio della Pinacoteca Comunale allo Stato, sono in corso i lavori per il suo riordinamento e per migliorare, specie nei riguardi della luce, le varie sale. L'ampio salone di ingresso già ingombro di oggetti disparati, come le maioliche, i bronzi e gli avori, e da quadri di vario tempo e di diverso stile, verrà restituito alla sua funzione di vestibolo e adorno di poca suppellettile. Esso presenta alto valore architettonico, reso oggi più notevole per la riapertura di grandiose tre trifore corrispondenti alla Via dei Priori, che erano state chiuse.

Nelle prime quattro sale, occupate dai primitivi toscani, si vanno riaprendo alcune finestre e si attende ad una nuova e più razionale distribuzione dei quadri. Il preventivo di tali lavori ammonta a L. 4174,32.

Si è provveduto inoltre alle riparazioni dei dipinti che presentavano carattere di urgenza e si è iniziato il sistematico restauro dei quadri più notevoli come il grande polittico di Meo da Siena e la tavola di Duccio. I due lavori sono stati assunti dal prof. Cristofani per la somma di L. 850.

È inclusa inoltre nella Galleria la Cappella dei Priori affrescata da Benedetto Bonfigli. I pregevoli dipinti in parte mutili erano stati copiosamente ridipinti e imbrattati da stucature grossolane. Si stanno quindi restaurando dal sig. Domenico Brizi per la somma di L. 2000.

ROMA. — La Direzione Generale delle Belle Arti ha acquistato per la sua Biblioteca una curiosa e interessante raccolta iconografica, contenente circa cinquecento ritratti di tutti i più illustri musicisti (autori e esecutori) dell'ottocento e del novecento, nonché di alcuni del settecento.

SPELLO. — **Chiesa di S. Maria.** — In una cappella all'uopo riparata e destinata a Pinacoteca si stanno ordinando gli oggetti ed i quadri di proprietà comunale insieme a quelli notevolissimi appartenenti alla Chiesa, fra i quali primeggia la grande croce di Paolo Vanni e la Madonna del Pinturicchio.

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO IN ERITREA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 3 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vedute le leggi 27 giugno 1907, n. 386, 20 giugno 1909, n. 354 e 23 giugno 1912, n. 688, concernenti le antichità e le belle arti;

Sentito il Governatore dell'Eritrea;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le cose immobili e mobili che hanno interesse storico-archeologico, esistenti nel territorio dell'Eritrea, siano esse già in luce o siano ritrovate mediante scavi o fortuitamente, appartengono in proprietà allo Stato.

Art. 2. — I privati che, al momento della pubblicazione del presente decreto, si trovino nel legittimo possesso di antichi edifici di ri-

conosciuto interesse storico ed archeologico, possono essere autorizzati a conservarne l'uso, purchè esso non sia tale da mutare la natura o il carattere degli edifici, ed i possessori si obbligano a mantenerli in buono stato di conservazione, sotto la vigilanza e secondo le norme che saranno indicate dal personale preposto ai servizi archeologici della Colonia.

Spetta al Governatore di ordinare che i privati cessino dall'uso delle cose indicate al comma precedente, mediante il pagamento di una indennità che li compensi del cessato godimento.

Art. 3. — È vietata qualsiasi opera che alteri o nasconda monumenti, edifici antichi e loro rovine compresi nelle zone che, con decreti del Governatore, sieno dichiarate monumentali per l'interesse storico ed archeologico che esse offrono.

Per gli edifici monumentali non compresi in dette zone è determinata, con decreto del Governatore, una zona di rispetto nella quale è vietata qualsiasi costruzione.

Art. 4. — Il Governatore, ove lo ritenga necessario per la tutela del patrimonio storico ed archeologico, può ordinare l'espropriazione di terreni e di edifici.

Art. 5. — Gli oggetti mobili ed i manoscritti di interesse storico ed archeologico che costituiscono dotazione di chiese o di conventi continuano ad essere lasciati in possesso dei capi delle comunità religiose o dei sacerdoti, sotto la vigilanza del Governo.

Art. 6. — Chiunque rinvenga per caso fortuito resti di cose immobili ed oggetti mobili di interesse storico ed archeologico deve farne denuncia nel più breve tempo possibile e non oltre due settimane dal rinvenimento, al Commissario regionale, sospendendo, se del caso, ogni lavoro e curandone la provvisoria custodia.

Art. 7. — Chiunque faccia conoscere al Governo l'esistenza di oggetti mobili d'interesse storico ed archeologico può essere compensato con un premio proporzionale al valore dei singoli oggetti e non maggiore del quarto di essi, da determinarsi dal Governatore.

Art. 8. — Il Governo della colonia può intraprendere scavi nei fondi di proprietà privata o dati in concessione ai privati mediante il pagamento ai proprietari o possessori di un'indennità che li compensi del mancato godimento dei fondi medesimi e dei danni eventualmente cagionati dalla esecuzione dei lavori.

Art. 9. — L'autorizzazione di intraprendere scavi può essere concessa dal Governatore solamente ad Istituti o a Corpi scientifici nazionali.